



Ministero del Turismo

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze

Disposizioni di modifica dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 1625 del 26 agosto 2021, recante "Disposizioni applicative per la erogazione delle risorse stanziato sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, destinate agli esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici"

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni ("*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*");

VISTI i provvedimenti concernenti le misure per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, con il quale è stata disposta la chiusura degli impianti sciistici nei territori ivi indicati, e considerato che la perdurante situazione ha determinato la mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*", che all'articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;





Ministro del Turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera a), del citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, come convertito, il quale prescrive che “430 milioni di euro sono erogati con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti”;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 1625 del 26 agosto 2021, recante “Disposizioni applicative per la erogazione delle risorse stanziare sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, destinate agli esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici”;

RITENUTO di apportare modifiche al richiamato decreto interministeriale prot. n. 1625 del 26 agosto 2021, per una maggiore coerenza con la disciplina normativa di rango primario di riferimento;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto interministeriale prot. n. 1625 del 26 agosto 2021 è sostituito con il seguente: “Le risorse di cui all'articolo 1 sono destinate alle imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici”.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO DEL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

